Il Tribunale ha assolto Sempronio e Mevio dall'imputazione di cui agli artt. 323 e 328 cod. pen. loro contestati in relazione all'omissione, imputabile ad entrambi per la qualità di direttore generale dell'ente pubblico K rivestita dai due in tempi diversi poiché succedutisi nella medesima funzione, consistente nel non aver provveduto alla reintegra nella funzione del dirigente Pinco, disposta con sentenza definitiva dell'Autorità Giudiziaria.

La decisione è fondata sull'insussistenza del dolo, in quanto l'inattività, pur mantenuta in tempi diversi dai due dirigenti, è stata sostenuta da conformi pareri dei legali dell'ente.

La Corte d'Appello, chiamata a giudicare sull'impugnazione del Procuratore Generale, evidenzia che il gravame è fondato.

Invero, sulla scorta del compendio probatorio raccolto in primo grado ed in particolare dalle prove orali e documentali assunte nel corso del dibattimento (segnatamente dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa Pinco e dagli altri testi escussi, dalle dichiarazioni spontanee rese da Sempronio, nonché dagli atti prodotti), emerge l'esistenza di un clima di tensione tra Pinco ed il direttore generale derivante da discordanze di vedute quanto ai turni di servizio dei dipendenti ed alle indennità loro dovute.

Deve pertanto ritenersi abusivo il mancato ottemperamento all'ordine di reintegra del Pinco nel posto di lavoro disposto con sentenza, più volte sollecitato da parte del legale del lavoratore anche in forma scritta, laddove il parere espresso dai consulenti legali dell'ente, in senso conforme a quanto eseguito dagli imputati, rappresenta soltanto un momento della procedura e non può essere di per sè sufficiente ad esimerli da responsabilità, secondo quanto ritenuto dal primo giudice, in considerazione dell'intera procedura da loro seguita.

Osserva infatti La Corte che la prova dell'elemento soggettivo può essere desunta anche dalla macroscopica illiceità dell'atto e che il reato di omissione d'atti d'ufficio deve ritenersi concorrente nel reato di abuso d'ufficio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale appellata dal Procuratore Generale, ha dichiarato Sempronio e Mevio, nella loro qualità di direttore generali ASL, colpevoli dei reati di cui agli artt. 323 c.p., e 328 cod. pen. e

*

li condanna alla pena di anni uno e mesi uno di reclusione ciascuno, con sospensione condizionale della pena.

Rediga il candidato l'impugnazione nell'interesse di Mevio, secondo dirigente dell'ente pubblico in ordine di tempo.